

Identificativo ONSAI 966424
Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori
Imperia

Data pubblicazione
04/08/2022

Termine per la partecipazione
19/09/2022

Giorni presentazione offerta
46

CIG
93525142B5

CUP
E29H09000250003

CUI

Centrale unica committenza

Stazione appaltante
SUAR - Stazione Unica Appaltante
Regionale - Regione Liguria

Tipo Stazione appaltante
Altri enti territoriali

Referente Stazione appaltante
Ing. Carlo Rambaldi

Oggetto

PNRR_Redazione del progetto definitivo/esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori per l'intervento di ristrutturazione del piano secondo del Palasalute di Sanremo Regione Baragallo per la realizzazione di una casa di comunità - Intervento rientrante nel piano nazionale di ripresa e resilienza - e completamento dell'intero edificio denominato Palasalute di Sanremo Regione Baragallo

Classe importo
≥ 215.000 Euro

Procedura scelta contraente
Procedura aperta

Criterio aggiudicazione
Offerta economicamente più
vantaggiosa

Tipo servizio
Servizi SAI

Prestazione principale
Progettazione

Destinazione funzionale
Sanità, istruzione, ricerca

Tipo intervento
Rinnovo beni esistenti

Corrispettivo

Descrizione
Importo complessivo

Importo servizi
308.772,07

Descrizione
Esecuzione dei lavori

Importo servizi
174.944,09

Descrizione
Progettazione (Definitiva/esecutiva) e
coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione

Importo servizi
133.827,98

Check list - Criticità con sintesi normativa
7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto

“decreto parametri” (oggi il DM 17/06/2016) specificando: *“I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.”*

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l’ANAC precisa che: *“... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida”.*

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che *“al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.”*

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall’art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l’elaborazione del calcolo dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all’art. 8, prevede che *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.”*

Da notare anche le indicazioni dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: *“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”*

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell’individuazione dell’importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

10) Nelle procedure, NON sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori

L’art. 30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che *“le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture e servizi”.* Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che *“... i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”.*

L’argomento è trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l’art. 36 comma 2 lettera b del Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire *“la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità”*, si indica espressamente che *“vanno evitati riferimenti a principi di territorialità”.*

L’ANAC/AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, con delibera n. 40/2013, *“I principi di non discriminazione e parità di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale...”*

Per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti, inoltre, ANAC raccomanda che non siano limitati ai soli servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, così come indicato dalle Linee Guida n. 1 sui SAI (Cap. IV punti 2.2.2.3 e 2.2.2.5) che recitano: *“Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara” ... e... “la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.”*

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta NON è adeguatamente motivata

L’art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che *“... La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.”* Tale prescrizione viene ripresa dall’ANAC con le

Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019- Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 è previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da *“un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali”*, così come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: *“Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).”*

15) Se richiesto (a seguito di adeguata motivazione), il fatturato NON è contenuto entro il limite massimo del doppio dell'importo stimato del servizio in gara

L'art.83, comma 4 lettera a) del D. Lgs.50/2016 prescrive che, negli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria: *“... le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto...”*.

L'argomento viene ripreso ed approfondito dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo IV punto 2.2.2.1 lettera a), che estendono il requisito del fatturato ai *“... migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara...”*

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che *“...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...”*. L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: *“Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.*

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 prescrive che *“La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”*

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono inoltre i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- a) Professionalità e adeguatezza dell'offerta: (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): da 25 a 50
- b) Metodologica (modalità svolgimento prestazioni):..... da 25 a 50
- c) Ribasso corrispettivi: da 0 a 30
- d) Riduzione tempo: da 0 a 10

e) Criteri ambientali:..... da 0 a 5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n. 1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018.

24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi**.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018 (Capitolo IV capoverso n. 8).
